

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, MELANDRI, DI LEMBO,**
FERRARA Nicola, SCARDACCIONE e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1983

Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1970, n. 568, ha individuato i generi e le specie di tartufi destinati al consumo, stabilendone le caratteristiche botaniche e organolettiche e fissando la disciplina per la loro raccolta e commercio.

Le norme contenute nella legge sono servite a regolare l'attività, i diritti e i comportamenti di quanti sono comunque interessati alla raccolta, alla lavorazione e al commercio dei tartufi, ponendo fine a un lungo periodo di incertezza.

Il tempo trascorso dall'approvazione ha peraltro permesso di constatare come ci sia necessità di procedere ad alcune modifiche migliorative nello spirito della legge che ha voluto tutelare adeguatamente e contribuire all'incremento della produzione e della vendita dei generi e delle specie di tartufi individuati.

In questo ambito, il disegno di legge che si sottopone al vostro esame tende ad eliminare una disparità nella confezione che rischia di penalizzare pesantemente alcune specie di tartufi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 13 della legge 17 luglio 1970, n. 568, recante « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » è sostituito dal seguente:

« Per le confezioni, qualunque sia la specie del tartufo, non vi è limitazione alcuna in quanto a peso minimo. Il peso netto indicato nelle confezioni deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento ».